

ALLEGATO 8 – Commissioni agrarie regionali

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Numero delle Commissioni	1
3. Durata delle Commissioni.....	1
4. Composizione delle Commissioni Agrarie Regionali.....	2
5. Selezione dei membri interni	2
6. Designazione dei membri esterni.....	2
7. Nomina delle Commissioni.....	3
8. Gettone di presenza dei membri esterni.....	3
9. Sedute della Commissione Agraria Regionale.....	4
10. Incremento/riduzione del numero delle Commissioni agrarie regionali.....	4
11. Pubblicazione degli elenchi dei membri delle CAR	5

1. Premessa

Il presente Allegato 8, denominato *Commissioni Agrarie Regionali (CAR)*, definisce, secondo le previsioni dell'articolo 57 della l.r. 38/1999 (Norme sul governo del territorio) e delle Linee Guida (LG) di cui costituisce parte integrante, le modalità di individuazione dei membri, la durata e il numero delle CAR, nonché il valore del gettone di presenza da corrispondere, quale compenso per le funzioni svolte, ai membri esterni delle stesse CAR, per ciascuna seduta della Commissione.

2. Numero delle Commissioni

Il numero delle CAR operanti in ciascuna delle cinque articolazioni territoriali a livello provinciale, della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura (DRA), è così individuato: Roma 3, Viterbo 3, Latina 3, Frosinone 3, Rieti 3.

3. Durata delle Commissioni

Sulla base di quanto disciplinato all'articolo 57 comma 10-bis della l.r. 38/1999, la durata in carica delle CAR è pari a tre anni, rinnovabili, con la stessa composizione, per una sola volta. I membri esterni effettivi non possono essere designati per tre volte consecutivamente. I componenti delle CAR restano comunque in carica fino all'insediamento della Commissione successiva.

4. Composizione delle Commissioni Agrarie Regionali

Le CAR, secondo quanto disposto dall'articolo 57 comma 6-bis della l.r. 38/1999, sono composte da un rappresentante della Direzione Regionale Agricoltura che ricopre la carica di Presidente, in qualità di membro interno, e da due esperti, in qualità di membri esterni effettivi. Inoltre, è previsto un membro supplente per ogni CAR, idoneo a sostituire i membri esterni effettivi nei casi di temporanea impossibilità a svolgere le funzioni, insorgenza di conflitti di interesse oppure per perdita del requisito di regolarità di iscrizione al proprio albo o collegio. Possono essere individuati come membri esterni i soggetti con una delle seguenti qualifiche professionali: dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, agrotecnico, agrotecnico laureato o geometra.

In ruolo di membro esterno, all'interno di una CAR, è incompatibile con la nomina, nel medesimo ruolo, in una ulteriore CAR regionale; tale disposizione non si applica per i membri supplenti.

Per ciascuna Commissione, almeno uno dei due membri esterni deve possedere una esperienza qualificata e documentata, di durata non inferiore a tre anni, nelle procedure autorizzative in agricoltura o in ambiti strettamente connessi. Tale esperienza è documentata da incarichi già svolti in qualità di componente di commissioni agrarie oppure Coordinatore di Procedimento Unico e/o di Responsabile tecnico del Programma di Miglioramento Aziendale (PMA) per l'ottenimento di titoli autorizzativi o dichiarativi in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 1/2020 e degli articoli 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 o incarichi affini svolti in altra pubblica amministrazione.

5. Selezione dei membri interni

I membri interni delle CAR sono designati dal dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura (ADA) e individuati tra i dipendenti in servizio presso la stessa area, che abbiano esperienza nell'ambito delle procedure autorizzative in agricoltura, in materia di pianificazione territoriale e di settore e nell'analisi e valutazione dei piani di miglioramento aziendale delle imprese agricole. Il membro interno ricopre le funzioni di Presidente della Commissione. Lo stesso dipendente regionale può ricoprire le funzioni di Presidente della Commissione anche per più di una CAR tra quelle operanti nella competente articolazione territoriale a livello provinciale. Il membro interno di ciascuna CAR può essere supportato e coadiuvato da un dipendente in servizio presso la sede centrale della DRA.

6. Designazione dei membri esterni

La procedura di individuazione dei membri esterni delle CAR segue quanto previsto all'articolo 57, comma 6-bis, lettera b) della L.r. 38/1999. La DRA richiede, alle strutture regionali degli enti e dei soggetti di seguito individuati, la designazione dei potenziali membri esterni delle commissioni. Gli enti e i Soggetti suddetti sono: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, COPAGRI, Federazione dei Dottori

Agronomi e Dottori Forestali, Federazione degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati, Federazione dei Periti e Periti Agrari laureati.

I già menzionati enti e soggetti procedono alla designazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, di due soggetti per ciascuna delle cinque articolazioni territoriali a livello provinciale della DRA.

I soggetti designati oltre i requisiti previsti nel paragrafo 4 devono rispettare i requisiti di competenza relativa all'incarico, di interesse pubblico connesso all'incarico e della disponibilità a operare nel rispetto delle finalità delle Commissioni Agrarie. Inoltre, le designazioni tengono conto dei principi di inclusività, non discriminazione, equa rotazione. La designazione del soggetto è corredata di Curriculum vitae in formato Europass e autocertificazione dei titoli e delle esperienze di cui al Paragrafo 4.

7. Nomina delle Commissioni

Il Direttore della DRA, ricevute le designazioni, nomina, con proprio atto, per ciascuna CAR, il membro interno e i 2 membri esterni effettivi, nonché il membro supplente.

La nomina è preceduta oltre che dalla verifica dei requisiti individuali dei soggetti anche da una valutazione complessiva legata alla composizione della Commissione, al fine di garantire il rispetto dei criteri di competenza, rotazione, inclusività ed equilibrio funzionale della CAR.

In particolare, nella nomina dei membri esterni effettivi e supplenti, la DRA analizza i requisiti dei candidati al fine di garantire l'efficacia operativa delle Commissioni, la continuità delle funzioni autorizzative e l'equa rotazione tra i professionisti interessati. La rotazione è finalizzata a prevenire fenomeni di concentrazione degli incarichi e a favorire la diffusione delle conoscenze e delle competenze in materia di procedure autorizzative in agricoltura. Infine, la composizione della commissione deve rispettare i principi di inclusività e non discriminazione, anche con riferimento al genere, all'età e alla provenienza territoriale, indipendentemente dal luogo di residenza o di nascita.

La DRA promuove specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte ai professionisti potenzialmente interessati, finalizzate ad ampliare la platea dei soggetti qualificati e a favorire un progressivo ricambio dei membri delle CAR. Tali iniziative sono orientate alla diffusione delle conoscenze sulle procedure autorizzative in agricoltura e sul funzionamento delle Commissioni, nel rispetto dei principi di competenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

8. Gettone di presenza dei membri esterni

Sulla base di quanto previsto all'articolo 57 della l.r. 38/1999 le spese di funzionamento delle Commissioni Agrarie Regionali sono a carico del bilancio regionale. In particolare, le suddette spese sono di competenza della Direzione Regionale Agricoltura che, per il tramite delle Aree Decentrate

Agricoltura competenti per territorio, provvede ad impegnare le risorse necessarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Le risorse presenti sul capitolo di bilancio di competenza sono finalizzate all'elargizione di un compenso per i solo membri esterni delle CAR, dovuto per le prestazioni effettuate. La corresponsione del suddetto compenso avviene per il tramite di un gettone di presenza.

Il gettone di presenza è assegnato per ogni seduta della CAR e ammonta ad euro 100,00 (cento,00), onnicomprensivi di IVA, ove prevista, e oneri previdenziali di Legge per singolo componente esterno. La partecipazione della seduta alla commissione, ai fini della corresponsione del gettone di presenza, è attestata dai relativi verbali.

9. Sedute della Commissione Agraria Regionale

La seduta della CAR è convocata dal presidente della Commissione medesima nel rispetto delle procedure amministrative vigenti e degli eventuali accordi tra amministrazioni.

La necessità di attivazione della CAR deriva, sulla base di quanto previsto dalle LG, da una istanza di parte o di richiesta di supporto istruttorio oppure dall'indizione di una Conferenza di Servizi (CDS) dai SUAP delle amministrazioni procedenti, con particolare riferimento alle procedure di inizio attività.

Per ogni istanza o richiesta di supporto da esaminare possono essere svolte non più di due sedute istruttorie, finalizzate all'analisi della documentazione presentata e all'esame delle eventuali integrazioni pervenute. Eventuali ulteriori sedute sono consentite solo in presenza di specifica motivazione, espressa nel verbale, corredata alla specifica complessità tecnica dell'istanza.

Sono ammesse sedute aggiuntive senza limiti di numero, per la partecipazione ad eventuali riunioni di CDS convocate dalla amministrazione procedente in modalità sincrona.

La partecipazione alla Conferenza di Servizi è attestata dal relativo verbale.

Per le sedute della CAR è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri partecipanti, con indicazione dell'eventuale ruolo di supplente. Il Presidente della commissione aggiorna gli elenchi dei membri delle CAR per la pubblicazione di cui al Paragrafo 11.

10. Incremento/riduzione del numero delle Commissioni agrarie regionali

Qualora la DRA ravvisi come insufficiente oppure eccedente il numero di CAR nominate, anche in riferimento ad una sola delle articolazioni territoriali provinciali, può procedere alla loro riduzione oppure alla nomina di ulteriori CAR necessarie all'espletamento delle funzioni di istituto, con le medesime modalità previste nel presente allegato, ferma restando la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

11. Pubblicazione degli elenchi dei membri delle CAR

La composizione delle CAR è liberamente consultabile sul sito della Regione Lazio. La pubblicazione relativa alle CAR comprende i nominativi dei membri interni ed esterni, effettivi e supplenti, nonché la data di inizio e fine del mandato di ciascuna CAR.

Al fine di monitorare l'effettiva efficacia del sistema, la DRA svolge, con cadenza annuale, una attività di verifica in merito alle azioni delle CAR e alle spese sostenute per le CAR, per valutare una eventuale rimodulazione del numero delle stesse all'interno del territorio regionale.

Inoltre, sul sito della Regione Lazio sono pubblicati, annualmente, nel rispetto dei principi di trasparenza, i dati aggregati relativi alle attività svolte dalle CAR; tali dati vengono forniti da ciascuna Area Decentrata della DRA, competente per territorio e per provincia.